



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio T.E.P. e Spese Varie
Divisione I

Prot. n. 333-G/I/Sett.2/Alfano

Roma, 14.01.2014

All. n. 2

OGGETTO: ALFANO Raffaella + Altri

Richiesta di applicazione dei benefici demografici i cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542 e successive modificazioni.

Atto di diffida

Allo Studio Legale PARENTI
Avv.to Luigi PARENTI
Viale delle Milizie n. 114
00192 ROMA

Con riferimento alla nota del 13.12.2013, relativa all'attribuzione dei benefici demografici di cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542 e successive modificazioni, ai dipendenti indicati in oggetto, si conferma quanto comunicato dallo scrivente con note pari numero del 29.03.2013 e del 05.11.2013, di cui si allegano copie.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Tatarelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio T.E.P. e Spese Varie

Divisione I

Fax 064743060-064828410

Prot. n. 333-G/I/Sett.2/

Roma, 05.11.2013

All. n. 1

OGGETTO: ALFANO Raffaella + Altri

Richiesta di applicazione dei benefici demografici i cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542 e successive modificazioni.

Atto di diffida

Allo Studio Legale PARENTI

Viale delle Milizie n. 114

00192 ROMA

Con riferimento alla nota di diffida del 09.10.2013, relativa all'attribuzione dei benefici demografici di cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542 e successive modificazioni, ai dipendenti indicati in oggetto, si conferma quanto comunicato dallo scrivente con nota pari numero del 29.03.2013 che si unisce in copia alla presente.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Tatarelli-

MINUTA

MOD. 4 P.S.C.

MODULARIO
INTERNO 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio T.E.P. e Spese Varie
Divisione I
Fax 064743060-064828410

Prot. n. 333-G/I/Sett.2/

Roma, 29.03.2013

OGGETTO: ALFANO Raffaella + Altri
Richiesta di applicazione dei benefici demografici i cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542 e successive modificazioni.
Atto di diffida

Allo Studio Legale PARENTI
Viale delle Milizie n. 114
00192 ROMA

In relazione all'Atto di diffida e messa in mora, con il quale alcuni dipendenti del Ministero dell'Interno, appartenenti alla Polizia di Stato, chiedono l'attribuzione dei benefici demografici consistenti nell'aumento periodico del 2,5% sulla classe stipendiale, a far data dalla nascita dei rispettivi figli, si precisa quanto segue.

Il Regio Decreto Legge 21 agosto 1937, n.1542, convertito con Legge 3 gennaio 1939, n. 1, all'art.22 stabiliva al primo comma che *"Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo"*.

In base a tale disposizione normativa era prevista, alla nascita di un figlio, la concessione anticipata dell'incremento del trattamento economico per classi e scatti. Condizione indispensabile per godere di tale beneficio era però che il sistema stipendiale fosse articolato in aumenti periodici.

Con l'entrata in vigore della Legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, recante *"Misure urgenti per la concessione dei miglioramenti economici, al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato"* e della Legge 20 novembre 1987, n. 472 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387, recante *"Copertura finanziaria del decreto del"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia è stato modificato il sistema di attribuzione stipendiale introducendo al posto della progressione per classi di stipendio, il sistema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA).

Pertanto, il passaggio della progressione economica connessa alla struttura stipendiale di cui alla Legge 11 luglio 1980, 312, a quella prevista dal Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, ha reso di fatto impossibile la sopravvivenza del beneficio in argomento.

A seguito di controversie interpretative che si sono venute a creare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato la problematica al Consiglio di Stato in ordine al mantenimento dei benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 (beneficio prodotto dal riconoscimento della causa di servizio) e dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (beneficio combattentistico) il quale si è espresso con parere n. 742/92 citato nel ricorso in esame.

Di conseguenza il parere sopracitato riguarda esclusivamente i benefici suddetti e non anche gli incrementi previsti dall'art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542.

Si precisa, altresì, che il comma 6 dell'art. 41 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito in legge 27.02.2009 n. 14, ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 le disposizioni di cui all'art. 1 c. 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative al divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nella materia del pubblico impiego.

Tutto ciò premesso non risulta possibile estendere gli effetti di decisioni emesse su analoghe questioni dal Consiglio di Stato o dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Per i motivi su esposti e alla luce del nuovo sistema stipendiale basato sui parametri, che non prevede periodici aumenti biennali, a parere dello scrivente gli incrementi richiesti dai dipendenti a seguito della nascita dei figli non possono essere applicati al personale della Polizia di Stato che non sia destinatario del trattamento economico dirigenziale, in considerazione che solo quest'ultima categoria di personale ha mantenuto, ad oggi, la progressione economica per classi e scatti.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Tatarelli